I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CE) N. 1811/2002 DEL CONSIGLIO

del 24 settembre 2002

recante modifica del regolamento (CE) n. 2555/2001 che stabilisce, per il 2002, le possibilità di pesca e le condizioni ad esse associate per alcuni stock o gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque comunitarie e, per le navi comunitarie, in altre acque dove sono imposti limiti di cattura

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3760/92 del Consiglio, del 20 dicembre 1992, che istituisce un regime comunitario della pesca e dell'acquacoltura ([1]), in particolare l'articolo 8, paragrafo 4,

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

(1) Nel febbraio 2002 l'Organizzazione della pesca nell'Atlantico nord-occidentale (NAFO) ha adottato vari emendamenti delle proprie misure di conservazione e di esecuzione che riguardano le dimensioni delle maglie per la pesca della razza, disposizioni in materia di dichiarazione delle catture per la pesca dei gamberetti nella divisione 3L, la proroga del fermo di pesca per i gamberetti in alcune zone della divisione 3M, una modifica del numero massimo di giorni di pesca per i gamberetti nella divisione 3M e il totale ammissibile di catture (TAC) dell'ippoglosso nero.

(2) Secondo la procedura prevista dall'articolo 3 dell'accordo in materia di pesca dell'11 dicembre 1992 concluso tra il governo del Regno di Svezia e il governo della Federazione russa, la Comunità, in nome della Svezia, e la Federazione russa si sono consultate sui reciproci diritti di pesca nel 2002.

(3) In base agli studi scientifici più recenti e di concerto con la Norvegia è possibile aumentare il TAC per il 2002 per la passera di mare nella sottodivisione Consiglio internazionale per l'esplorazione del mare (CIEM) IIIa (Kattegat e Skagerrak).

(4) È intervenuto un accordo tra la Comunità europea e la Norvegia, secondo il quale 15 000 t di cicerello nelle acque comunitarie della sottodivisione CIEM IIa e del mare del Nord sono state trasferite alla Norvegia e 1 500 t di passera nella stessa zona sono state trasferite dalla Norvegia alla Comunità.

(5) È inoltre opportuno, in considerazione del nuovo parere scientifico del CIEM, stabilire il TAC per l'aringa nelle sottodivisioni CIEM VIIg,h,j,k per l'intero anno 2002.

(6) A seguito della sentenza della Corte di giustizia del 18 aprile 2002 nel procedimento C-61/96 è necessario sopprimere la nota in calce 2 relativa alla voce acciuga nella zona IX, X, COPACE 34.1.1.

(7) Durante la sessione annua della Commissione internazionale per la conservazione dei tonnidi dell'Atlantico — ICCAT, svoltasi dal 12 al 19 novembre 2001, sono state adottate per la prima volta tabelle che indicano in che misura le parti contraenti dell'ICCAT non hanno utilizzato o hanno utilizzato in eccesso le possibilità di pesca concordate nell'ambito dell'ICCAT. A questo proposito l'ICCAT ha adottato una decisione dalla quale risulta che, durante il 2000, la Comunità europea non ha utilizzato 1 696 t del proprio contingente di tonno rosso dell'Atlantico meridionale e 2 t del contingente di pesce spada dell'Atlantico meridionale, mentre ha superato il proprio contingente di pesce spada dell'Atlantico settentrionale di 147,5 t.

(8) Per tener conto degli adeguamenti dei contingenti comunitari decisi dall'ICCAT nonché della sottoutilizzazione e del sovrasfruttamento attribuiti alla Comunità europea a seguito della sottoutilizzazione dei contingenti di tonno rosso e di pesce spada dell'Atlantico meridionale e del sovrasfruttamento, da parte di alcuni Stati membri, delle possibilità di pesca per il 2000 relative al pesce spada dell'Atlantico settentrionale stabilite dall'ICCAT, è opportuno che la ripartizione della sottoutilizzazione e del sovrasfruttamento avvenga in base al contributo rispettivo di ogni Stato membro, senza modificare il metodo di ripartizione di cui all'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2555/2001 ([2]) relativo alla ripartizione annua dei TAC.

([1]) GU L 389 del 31.12.1992, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1181/98 (GU L 164 del 9.6.1998, pag. 1).

([2]) GU L 347 del 31.12.2001, pag. 1.

(9) Conformemente all'articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 973/2001 del Consiglio, del 14 maggio 2001, che stabilisce alcune misure tecniche di conservazione per taluni stock di grandi migratori [1], occorre determinare il numero di pescherecci comunitari che pescano l'alalunga dell'Atlantico settentrionale come specie bersaglio basandosi sulla media dei pescherecci che hanno catturato tale specie durante il periodo 1993-1995. Il numero di pescherecci va ripartito tra gli Stati membri.

(10) Durante la sessione straordinaria del novembre 2000, l'ICCAT ha raccomandato che vengano introdotti contingenti per il marlin bianco e il marlin azzurro dell'oceano Atlantico.

(11) La Commissione internazionale per la pesca nel mar Baltico (IBSFC) ha raccomandato, nel marzo 2001, misure tecniche di conservazione per la pesca del merluzzo con reti da traino. Occorre modificare il punto 3 dell'allegato V del regolamento (CE) n. 2555/2001, del 18 dicembre 2001.

(12) Il regolamento (CE) n. 2555/2001 dev'essere pertanto modificato di conseguenza,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 2555/2001 è modificato come segue:

1) All'articolo 17, paragrafo 1, il testo del primo comma è sostituito dal seguente testo:

«È vietato l'uso di reti da traino aventi in qualsiasi loro parte maglie di dimensione inferiore a 130 mm per la pesca diretta delle specie elencate nell'allegato IX. Tale dimensione può essere ridotta a un minimo di 60 mm per la pesca diretta del totano (*Illex illecebrosus*). Per la pesca diretta delle razze (*Rajidae*) la dimensione delle maglie è aumentata, a decorrere dal 1º luglio 2002, ad un minimo di 280 mm nel sacco della rete.»

2) All'articolo 18 è aggiunto il seguente paragrafo 5:

«5. Gli Stati membri comunicano giornalmente alla Commissione i quantitativi di gamberello boreale (*Pandalus borealis*) catturati nella divisione 3L della zona di regolamentazione della NAFO da pescherecci battenti la bandiera di uno Stato membro e immatricolati nella Comunità.»

3) L'allegato IA è modificato conformemente all'allegato I del presente regolamento.

4) L'allegato IB è modificato conformemente all'allegato II del presente regolamento.

5) L'allegato ID è modificato conformemente all'allegato III del presente regolamento.

6) L'allegato IE è modificato conformemente all'allegato IV del presente regolamento.

7) L'allegato IF è modificato conformemente all'allegato V del presente regolamento.

8) Nell'allegato V, il punto 3 è sostituito dal seguente testo:

«3. **Dimensione delle maglie per la pesca del merluzzo bianco con reti da traino**

In deroga alle disposizioni dell'allegato IV del regolamento (CE) n. 88/98 del Consiglio, la dimensione minima delle maglie per la pesca del merluzzo bianco con reti da traino, sciabiche danesi o reti analoghe è di 130 mm. Lo spessore massimo del filo ritorto è di 6 mm se si utilizza un filo unico e di 4 mm se si utilizza un filo doppio. Tale dimensione di maglia e lo spessore del filo ritorto si applicano a qualsiasi sacco o avansacco che si trovi a bordo del peschereccio e che sia fissato o atto ad essere fissato a qualsiasi rete da traino.»

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 24 settembre 2002.

Per il Consiglio

Il Presidente

M. FISCHER BOEL

[1] GU L 137 del 19.5.2001, pag. 1.

ALLEGATO I

L'allegato 1A del regolamento (CE) n. 2555/2001 è modificato come segue:

1) La voce relativa alla specie Spratto nella zona «IIIbcd (acque CE)» è sostituita dal seguente testo:

«**Specie**: Spratto Sprattus sprattus		**Zona**: IIIb,c,d (acque CE)
Danimarca	33 705	(1) Da imputare alla quota spettante all'Estonia del TAC IBSFC.
Germania	21 353	(2) Da imputare alla quota spettante alla Lettonia del TAC IBSFC.
Finlandia	17 644	(3) È consentito un massimo di 5 % in peso di aringa come cattura accessoria.
Svezia	76 158	(4) Da imputare alla quota spettante alla Lituania del TAC IBSFC.
CE	148 860	(5) Da pescare nella zona svedese delle acque CE. Catture accessorie di altre specie da imputare a questa quota.
Estonia	0 (1)	
Lettonia	8 000 (2) (3)	
Lituania	4 000 (4)	
Federazione Russa	1 000 (5)	
TAC	380 000	

Condizioni particolari:

Nei limiti dei contingenti sopra indicati, nelle zone specificate non possono essere prelevati quantitativi superiori a quelli indicati in appresso:

	Acque estoni	Acque lettoni	Acque lituane
CE	0	8 000	4 000»

2) È aggiunta la seguente voce:

«**Specie**: Spratto Sprattus sprattus		**Zona**: IIId (acque russe)
Svezia	1 000	
CE	1 000	
TAC	380 000»	

ALLEGATO II

Nell'allegato IB del regolamento (CE) n. 2555/2001 le voci relative alla specie Cicerelli nella zona «IIa, Mare del Nord», alla specie Passera di mare nelle zone «Skagerrak», «Kattegat» e nella zona «IIa (acque CE), Mare del Nord» sono sostituite dal seguente testo:

«**Specie**: Cicerelli Ammodytidae		**Zona**: IIa (1), Mare del Nord (1)
Danimarca	799 388	(1) Acque comunitarie escluse le acque entro 6 miglia dalle linee di base del Regno Unito nelle isole Shetland, Fair e Foula. (2) Eccetto Danimarca, Finlandia, Spagna, Portogallo e Regno Unito. (3) Tale contingente consiste di catture miste di cicerelli, busbane norvegesi e melù. Può essere prelevato fino a un massimo di 500 t di busbana norvegese nella divisione VIa a nord di 56° 30' N. (4) Tale contingente consiste di cicerelli, busbane norvegesi, fino a un massimo di 2 000 t di spratti e delle catture accessorie inevitabili di melù. Lo spratto e un massimo di 6 000 t di busbana norvegese possono essere pescati nella divisione VI a nord di 56° 30' N. Le catture di busbana norvegese sono subordinate alla comunicazione di dati specifici, a richiesta della Commissione, relativi ai quantitativi e alla composizione delle catture accessorie effettuate.»
Regno Unito	17 473	
Tutti gli Stati membri	31 139 (2)	
CE	848 000	
Norvegia	50 000 (3)	
Isole Færøer	20 000 (4)	
TAC	918 000	

«**Specie**: Passera di mare Pleuronectes platessa		**Zona**: Skagerrak
Belgio	50	(1) TAC concordato nell'ambito delle consultazioni tra la Comunità europea e la Norvegia sulla pesca nello Skagerrak e nel Kattegat per il 2002. Le quote del TAC spettanti alle parti sono le seguenti: CE: 8 279 t; Norvegia: 169 t.
Danimarca	6 578	
Germania	34	
Paesi Bassi	1 265	
Svezia	352	
CE	8 279	
TAC	8 448 (1)	

Specie: Passera di mare Pleuronectes platessa		**Zona**: Kattegat
Danimarca	1 880	
Germania	21	
Svezia	211	
CE	2 112	
TAC	2 112	

Specie: Passera di mare Pleuronectes platessa		**Zona**: IIa (acque CE), Mare del Nord
Belgio	4 591	(1) Da prelevare solamente nella zona IV (acque CE). Le catture effettuate nei limiti di tale contingente vanno dedotte dalla quota norvegese del TAC. (2) TAC concordato nell'ambito delle consultazioni sulla pesca tra la Comunità europea e la Norvegia per il 2002. Le quote del TAC spettanti alle parti, previ gli scambi, sono le seguenti: CE: 74 610 t, Norvegia: 2 390 t.
Danimarca	14 922	
Germania	4 305	
Francia	861	
Paesi Bassi	28 696	
Regno Unito	21 235	
CE	74 610	
Norvegia	2 390 (1)	
TAC	77 000 (2)	

Condizioni particolari:

Nei limiti dei contingenti sopra indicati, nelle zone specificate non possono essere prelevati quantitativi superiori a quelli indicati in appresso:

	Acque norvegesi
CE	31 500»

ALLEGATO III

Nell'allegato ID del regolamento (CE) n. 2555/2001 le voci relative alla specie Aringa nella zona «VIIg,h,j,k», alla specie Acciuga nella zona «IX, X, COPACE 34.1.1 (acque CE)» e alla specie Sogliola nella zona «VIIIa,b» sono sostituite dal seguente testo:

«**Specie**: Aringa Clupea harengus		**Zona**: VIIg,h,j,k ([1])
Germania	144	([1]) La divisione CIEM VIIg,h,j,k è aumentata grazie alla zona aggiunta al Mare Celtico, delimitata: — a nord da 52° 30′ N, — a sud da 52° 00' N, — a ovest dalla costa dell'Irlanda, — a est dalla costa del Regno Unito.»
Francia	802	
Irlanda	11 235	
Paesi Bassi	802	
Regno Unito	17	
CE	13 000	
TAC	13 000	

«**Specie**: Acciuga Engraulis encrasicolus		**Zona**: IX, X, COPACE 34.1.1 (acque CE)
Spagna	3 826 ([1])	([1]) Pesca autorizzata soltanto nelle acque soggette alla sovranità o alla giurisdizione dello Stato membro in causa, oppure nelle acque internazionali della zona in questione.»
Portogallo	4 174 ([1])	
CE	8 000	
TAC	8 000	

«**Specie**: Sogliola Solea solea		**Zona**: VIIIa,b
Belgio	50 ([1])	([1]) Pesca autorizzata soltanto nelle acque soggette alla sovranità o alla giurisdizione della Francia oppure nelle acque internazionali della zona in questione. ([2]) Pesca autorizzata soltanto nelle acque soggette alla sovranità o alla giurisdizione della Spagna, oppure nelle acque internazionali della zona in questione.»
Spagna	9 ([2])	
Francia	3 666 ([1])	
Paesi Bassi	275 ([1])	
CE	4 000	
TAC	4 000	

ALLEGATO IV

Nell'allegato I E del regolamento (CE) n. 2555/2001 le voci relative alla specie Gamberello boreale nella zona «NAFO 3M» e alla specie Ippoglosso nero nella zona «NAFO 3LMNO» sono sostituite dal seguente testo:

«***Specie***: Gamberello boreale Pandalus borealis	***Zona***: NAFO 3M ([1])
TAC ([2])	([1]) I pescherecci possono pescare questo stock anche nella divisione L3, nell'area delimitata dalle seguenti coordinate: Punto N. — Latitudine — Longitudine 1 — 47° 20′ 0 — 46° 40′ 0 2 — 47° 20′ 0 — 46° 30′ 0 3 — 46° 00′ 0 — 46° 30′ 0 4 — 46° 00′ 0 — 46° 40′ 0 I pescherecci, quando pescano gamberetti in quest'area, a prescindere se attraversano o meno la linea che separa le divisioni NAFO 3L e 3M, comunicano le informazioni di cui al punto 1.3 dell'allegato del regolamento (CEE) n. 189/92 (GU L 21 del 30.1.1992, pag. 4). Inoltre, la pesca del gamberello è vietata dal 1° giugno al 31 dicembre 2002 nell'area delimitata dalle seguenti coordinate: Punto N. — Latitudine — Longitudine 1 — 47° 55′ 0 — 45° 00′ 0 2 — 47° 30′ 0 — 44° 15′ 0 3 — 46° 55′ 0 — 44° 15′ 0 4 — 46° 35′ 0 — 44° 30′ 0 5 — 46° 35′ 0 — 45° 40′ 0 6 — 47° 30′ 0 — 45° 40′ 0 7 — 47° 55′ 0 — 45° 00′ 0 ([2]) Non pertinente. Attività regolata da limitazioni dello sforzo di pesca. Gli Stati membri interessati rilasciano permessi di pesca speciali per i pescherecci che effettueranno questo tipo di pesca, notificando tale rilascio alla Commissione prima che i pescherecci inizino la loro attività, secondo quanto disposto dal regolamento (CE) n. 1627/94. In deroga all'articolo 8 di detto regolamento, i permessi sono validi soltanto se la Commissione non formula obiezioni entro 5 giorni lavorativi dalla loro notifica. Il numero massimo di navi e di giorni di pesca autorizzati è: Stato membro — Numero massimo di navi — Numero massimo di giorni di pesca Danimarca — 2 — 131 Spagna — 10 — 257 Portogallo — 1 — 69 Ogni Stato membro comunica mensilmente alla Commissione, entro 25 giorni dal mese civile in cui le catture sono state effettuate, i giorni di pesca nella divisione 3 M e nell'area delimitata alla nota ([1]).
Specie: Ippoglosso nero Reinhardtius hippoglossoides	***Zona***: NAFO 3LMNO
Germania 896 Spagna 12 060 Portogallo 5 090 CE 18 046 TAC 32 604»	

ALLEGATO V

L'allegato IF del regolamento (CE) n. 2555/2001 è modificato come segue:

1) Le voci relative alla specie Tonno rosso nella zona «Oceano Atlantico, ad est di 45° di longitudine O, e Mediterraneo», alla specie Pesce spada nelle zone «Oceano Atlantico, a nord di 5° di latitudine N» e «Oceano Atlantico, a sud di 5° di latitudine N» e alla specie Alalunga nella zona «Oceano Atlantico, a nord di 5° di latitudine N» sono sostituite dal seguente testo:

«**Specie**: Tonno rosso Thunnus thynnus		**Zona**: Oceano Atlantico, ad est di 45° di longitudine O, e Mediterraneo
Grecia	359,5	(1) Eccetto Grecia, Spagna, Francia, Italia e Portogallo, e unicamente come cattura accessoria.
Spagna	6 497	
Francia	6 461	
Italia	6 105	
Portogallo	803,5	
Tutti gli Stati membri	60 (1)	
CE	20 286	
TAC	29 500	

Specie: Pesce spada Xiphias gladius		**Zona**: Oceano Atlantico, a nord di 5° di latitudine N
Spagna	4 087,5	(1) Eccetto Spagna e Portogallo, e unicamente come cattura accessoria.
Portogallo	763	
Tutti gli Stati membri	75 (1)	
CE	4 925,5	
TAC	10 200	

Specie: Pesce spada Xiphias gladius		**Zona**: Oceano Atlantico, a sud di 5° di latitudine N
Spagna	5 850	
Portogallo	385	
CE	6 235	
TAC	14 620	

Specie: Alalunga Germo alalunga		**Zona**: Oceano Atlantico, a nord di 5° di latitudine N
Irlanda	3 158 (1) (3)	(1) È proibito usare reti da imbrocco, le reti da posta ancorate, i tramagli e le reti da posta impiglianti.
Spagna	17 801 (1) (3)	(2) Il numero di pescherecci comunitari che pescano l'alalunga come specie bersaglio è fissato a 1 253 unità, conformemente all'articolo 10, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 973/2001.
Francia	5 599 (1) (3)	(3) Conformemente all'articolo 10, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 973/2001 la ripartizione tra gli Stati membri del numero massimo di pescherecci battenti la bandiera di uno Stato membro autorizzati a pescare l'alalunga come specie bersaglio è la seguente:
Regno Unito	201 (1) (3)	
Portogallo	1 953 (1) (3)	
CE	28 712 (1) (2)	
TAC	34 500	

Stati membri	Numero massimo di pescherecci
Irlanda	50
Spagna	730
Francia	151
Regno Unito	12
Portogallo	310
CE	1 253»

2) Sono inserite le seguenti voci relative alle specie Marlin azzurro e Marlin bianco nella zona «Oceano Atlantico»:

«**Specie**: Marlin azzurro Makaira nigricans	**Zona**: Oceano Atlantico
CE 106,5 TAC Non pertinente	
Specie: Marlin bianco Tetrapturus alba	**Zona**: Oceano Atlantico
CE 46,53 TAC Non pertinente»	